

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI E PER INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Il decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito oggi in legge dalla Camera dei deputati, contiene importanti misure per velocizzare il recupero dei crediti da parte delle banche e, conseguentemente, per la concessione del credito alle aziende, allo scopo di rilanciare l'economia italiana. Come sottolineato dal relatore per la VI Commissione Finanze Paolo Petrini (PD), il decreto «semplifica e rende più flessibile il sistema delle garanzie, facilitando l'accesso al credito delle imprese e rafforzando, al contempo, il sistema bancario».

In particolare, il presente decreto-legge introduce il c.d. "patto marciano", ovvero la possibilità di assegnazione stragiudiziale degli immobili dati a garanzia di un finanziamento: da un lato la banca può entrare in possesso del bene con una procedura semplice e saltando il procedimento esecutivo, dall'altro si stabilisce che al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene.

In conclusione con il "patto marciano" contenuto in questo decreto si dice basta alle vendite all'asta degli immobili per pochi soldi.

Quale ulteriore misura a sostegno delle imprese, si introduce l'istituto del pegno non possessorio, che consente all'imprenditore di accedere al credito costituendo un pegno su beni mobili senza esserne spossessato, ma continuando ad utilizzarli nell'attività di impresa.

Il provvedimento avrà un impatto positivo anche sui procedimenti in corso, che potranno concludersi più rapidamente a causa di una prevedibile diminuzione del nuovo contenzioso.

Il decreto-legge introduce innovazioni importanti nelle procedure concorsuali, favorendo l'utilizzo diffuso degli strumenti telematici e ponendo limiti all'adozione di comportamenti con finalità meramente dilatorie.

Viene infine istituito il registro dei crediti deteriorati, al fine di permettere ai soggetti interessati di disporre agevolmente di un adeguato set informativo, nonché alle autorità di vigilanza di svolgere un monitoraggio specifico.

A differenza di quanto sostenuto dalle opposizioni, come chiarito dal relatore per la II Commissione Giustizia Giuseppe Guerini (PD) «il decreto mira ad aiutare le imprese in un momento di crisi economica, in cui la mancanza di liquidità determina situazioni di grave difficoltà, ad iniziare ovviamente dalle imprese medio-piccole, alle quali vengono offerti strumenti nuovi, che potranno essere utilizzati per ottenere dalle banche i finanziamenti aggiuntivi».

Infine, l'ultimo aspetto centrale del provvedimento è costituito dalle disposizioni in favore degli risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Società cooperativa della Cassa Risparmio di Ferrara spa e delle Casse di risparmio della provincia di Chieti spa, direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario. Attraverso queste misure più della metà di quei risparmiatori che avevano investito in obbligazioni subordinate potrà automaticamente riavere indietro l'80 per cento di quanto investito, mentre tutti gli altri potranno riavere anche il 100 per cento, ma accedendo all'arbitrato presso l'Autorità nazionale Anticorruzione. La ratio chiara della norma è quella in definitiva di tutelare il risparmiatore che è stato raggirato dalle banche e non semplicemente chi ha perso del denaro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali e per investitori in banche in liquidazione DL 59/2016" AC 3892 (relatori Paolo Petrini per la VI Commissione Finanze e Giuseppe Guerini per la II Commissione Giustizia del PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL PATTO MARCIANO

Il decreto-legge (art. 2) disciplina il **finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato.**

Da tale contratto sono **esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.**

In caso di inadempimento del debito, il **creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia**, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni precisate durante l'esame al Senato – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la **nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto**. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad **esecuzione forzata** per espropriazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre chiarito che, ai fini del concorso tra i creditori, il **patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.**

Le modifiche intervenute al Senato hanno precisato che, dopo il **mancato pagamento di almeno tre rate**, debbano decorrere nove mesi (e non più sei mesi, come nel testo originario) prima che il creditore possa notificare al debitore la dichiarazione di volersi avvalere del trasferimento del bene immobile, prevedendo altresì che solo sessanta giorni dopo la notificazione di tale dichiarazione il creditore possa chiedere la nomina del perito per la stima dell'immobile oggetto del trasferimento.

In conclusione con il "patto marciano" contenuto in questo decreto si dice basta alle vendite all'asta degli immobili per pochi soldi, in quanto, in caso di inadempimento, **la banca otterrà il trasferimento dell'immobile in garanzia al valore di mercato stabilito dalla perizia.**

PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Il decreto-legge in esame (art. 1) introduce il pegno mobiliare non possessorio, strumento diffuso nei Paesi europei più avanzati. Si tratta di **una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto**; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'**iscrizione della garanzia in un apposito registro** informatizzato. Tale pegno può essere istituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Può trattarsi sia di beni **immateriali** sia di **crediti** derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa.

Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – **potrà continuare ad avere la disponibilità del bene** mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, **senza tuttavia mutarne la destinazione economica.**

Il debitore (o il terzo concedente il pegno) **potrà anche trasformare o alienare il bene mobile**; in tal caso **la garanzia si trasferisce** al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

La **determinazione del valore** dovrà essere effettuata sulla base della stima di un esperto indipendente e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità.

Infine, il Senato ha fatto comunque salva la possibilità per il **creditore** di promuovere **azioni conservative o inibitorie** se il debitore o il terzo concedente pegno abusano nell'utilizzo del bene che resta in loro possesso.

Il contratto con cui si istituisce il pegno potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un **registro informatizzato (registro dei pegni non possessori)** tenuto dall'Agenzia delle entrate: l'iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Al verificarsi dell'evento che consente al creditore di escutere il pegno, il creditore, previa **intimazione** notificata al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, potrà procedere alla **vendita del bene oggetto del pegno**, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita. In alternativa potrà procedere all'**escussione dei crediti**, alla **locazione** del bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, o procedere all'**appropriazione dei beni**.

Rimane sempre salva la possibilità per il debitore escusso di opporsi alla riscossione, con eventuale risarcimento del danno se sono state violate le modalità previste dal decreto-legge in oggetto sotto il profilo del valore attribuito al bene in sede di escussione.

Con il pegno mobiliare non possessorio potranno essere offerti in garanzia beni che altrimenti sarebbero fuori dal circuito dei finanziamenti, trattandosi di beni mobili dei quali l'imprenditore non può perdere il possesso (quali ad esempio i beni strumentali all'esercizio dell'impresa).

In conclusione si innova l'impianto tradizionale del pegno come garanzia reale, determinando almeno due effetti positivi rispetto al passato: da oggi l'imprenditore, che ha la necessità di ottenere un finanziamento, potrà offrire in garanzia i macchinari o altri beni strumentali ma, al contrario di quanto accadeva fino ad ora, quel bene resterà in suo possesso; resterà, cioè, all'interno dell'azienda, che potrà continuare a utilizzarlo per la propria attività. **L'imprenditore non solo continua a lavorare, ma evita di mettere in garanzia beni propri come, per esempio, la casa.** In questo modo le aziende, vengono spinte su un cammino virtuoso, che porta al superamento della commistione patologica tra patrimonio dell'impresa e patrimonio personale dell'imprenditore, che costituisce uno dei punti di notevole debolezza del nostro sistema produttivo.

REGISTRO DELLE PROCEDURE CONCORSALE E ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Il decreto-legge (art. 3) istituisce presso il Ministero della giustizia un **registro elettronico delle procedure** di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile da parte della Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

In materia di **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**, si stabilisce che ai fini del recupero o della cessione dei crediti, **il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale** possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per **accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito**, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

Il decreto-legge (art. 6) interviene sull'art. 40 della legge fallimentare, relativo alla **nomina del comitato dei creditori**.

La riforma precisa che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'**accettazione, anche per via telematica, della nomina** da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.

Le udienze si possono svolgere in via telematica **se richiedono la presenza di un elevato numero di creditori**.

ACQUISIZIONE DELLA SGA SPA

Il decreto-legge (art. 7) dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della **Società per la Gestione di Attività SGA SpA**, la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.

ACCESSO DIRETTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI INVESTITORI DELLE BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Il provvedimento mira a favorire l'erogazione di un indennizzo a favore di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della **Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Società cooperativa della Cassa Risparmio di Ferrara spa e delle Casse di risparmio della provincia di Chieti spa**.

Il decreto-legge (art. 9) stabilisce che gli investitori – **in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro** – che abbiano acquistato strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione **possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari**, al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

Per gli altri, coloro che non rientrano nelle condizioni di cui sopra (acquisto successivo al 12 giugno 2014, acquisto sul mercato secondario, patrimonio superiore a 100 mila euro e reddito superiore a 35 mila euro) si apre la strada dell'arbitrato presso l'Autorità nazionale Anticorruzione; attraverso questa modalità quindi più della metà di quei risparmiatori che

avevano investito in obbligazioni subordinate potrà automaticamente riavere indietro l'80 per cento di quanto investito, mentre tutti gli altri potranno riavere anche il 100 per cento, ma accedendo appunto a questa misura arbitrale.

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

In conformità con i rilievi formulati dalla Commissione Europea, si stabilisce che le imprese interessate dalle **norme che consentono di trasformare le *Deferred Tax Assets*** (imposte differite attive o **attività per imposte anticipate**) in **crediti d'imposta** possono **scegliere**, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere **l'applicazione della relativa disciplina** mediante la **corresponsione di un canone**, al ricorrere delle condizioni di legge.

Si individuano altresì le **regole per il calcolo del canone e la sua corresponsione**, nonché la specifica disciplina applicabile alle società coinvolte in operazioni straordinarie ovvero quelle che optano per il regime del consolidato fiscale.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO

Con riferimento al personale del credito, si introduce una deroga – limitatamente agli anni 2016-2017 – relativa alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. **La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.**

L'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo, da emanarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge appena approvato.

DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA

L'art. 1, co.1, lett. c) della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 stabilisce che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Per effetto della modifica in luogo di un soggetto costituito "in forma societaria" l'attività in parola potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di **società di capitali**, che svolge l'attività di **acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi**, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari **oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo** di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo unico bancario.